

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 46° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1985

(Antimeridiana)

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari» (975), approvato dalla Camera dei deputati

**(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 9 e <i>passim</i>
BATTELLO (PCI) .....	10, 11, 19
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	6, 8, 9
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione .....	5, 7, 10
FILETTI (MSI-DN) .....	3, 20
RUFFINO (DC) .....	4, 8, 9 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 12,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari» (975)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso, dopo che una delegazione della Commissione ha visitato oggi il centro della società ITALSIEL in via Mario Carucci a Roma, dove ha sede anche l'Anagrafe tributaria, per avere una pratica dimostrazione di quello che sarà il funzionamento meccanizzato del servizio delle conservatorie dei registri immobiliari e per assistere anche ad esperimenti di simulazione. È stata presa visione del nuovo modello delle note di trascrizione e di tutte le operazioni che saranno compiute dopo l'introduzione del nuovo sistema informatico anche in seguito agli esperimenti compiuti nelle conservatorie di Pescara e di Arezzo, così come ci ha illustrato il relatore nella precedente seduta.

Ritengo pertanto che siano stati acquisiti, grazie a questa visita, dei dati importanti per le ulteriori valutazioni della Commissione in ordine al disegno di legge n. 975.

Ricordo che nella scorsa seduta c'era già stata la replica del relatore, senatore Di Lembo, ma non quella del Governo, pur avendo il sottosegretario Bausi fatto importanti osservazioni e rilievi. Faccio inoltre presente che sono stati presentati alcuni emendamenti dai senatori Filetti e Ruffino. Il senatore Filetti ha presentato tre emendamenti, di cui il primo al secondo comma dell'articolo 1, teso a sostituire le parole: «il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo» con le altre: «l'indicazione del titolo di cui si chiede la trascrizione e della data del medesimo nonché l'estratto delle convenzioni in esso contenute», con il secondo emendamento si intende aggiungere, in sede di articolo 13, dopo le parole «dei dati di identificazione catastale» le altre «e della confinazione»; con il terzo, infine, al primo comma dell'articolo 21 si propone di sostituire le parole «e dei titoli depositati» con la parola «depositate».

Il senatore Ruffino propone, a sua volta, quattro proposte di modifica. Con la prima si prevede l'introduzione di un ulteriore numero dopo il n. 14 dell'articolo 2643 del codice civile prevedendo l'obbligato-

rietà della trascrizione delle convenzioni e degli atti anche unilaterali che comunque limitano la ordinaria utilizzazione edificatoria dell'immobile ovvero che consentano con l'asservimento di terreni il rilascio della concessione edilizia. La seconda modifica dovrebbe consentire la sostituzione dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 8 del disegno di legge nel senso che contro il provvedimento del tribunale è consentito ricorso alla Corte d'appello, entro 10 giorni dalla comunicazione; la trascrizione perde ogni effetto quando il ricorso non viene presentato al tribunale e notificato al conservatore nel termine di cui al primo comma e quando il decreto di rigetto del tribunale non sia confermato dalla Corte d'appello e che, infine il conservatore deve annotare a margine della formalità eseguita con riserva il decreto che accoglie il reclamo ovvero la mancata notificazione del reclamo entro il termine di cui al primo comma o il decreto definitivo di rigetto. Il terzo emendamento proposto dal senatore Ruffino è finalizzato a modificare l'articolo 13 aggiungendo dopo le parole «i fabbricati in corso di costruzione» con le altre «o comunque ultimati e non ancora censiti».

Infine con il quarto emendamento il presentatore intenderebbe sostituire integralmente il testo dell'articolo 24 disponendo che nelle conservatorie ove sia stata introdotta la meccanizzazione mediante l'uso di elaboratori elettronici, l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle 12 nei giorni feriali, mentre nell'ultimo giorno lavorativo del mese è fissato fino alle ore 11.

FILETTI. Signor presidente, come ella sa ho presentato tre emendamenti. Ho ricevuto in anteprima le osservazioni del Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia e questa mattina ho acquisito nuovi elementi a seguito della dimostrazione pratica a cui abbiamo avuto l'occasione di partecipare. Mi accorgo pertanto che i miei due emendamenti potrebbero essere superati dall'esperienza fatta stamane e quindi vi rinuncio.

Per quanto concerne il terzo emendamento, quello all'articolo 21, rilevo che forse non è stato interpretato nel suo vero senso dal Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, atteso che non ha tenuto conto del fatto che chiedevo la sostituzione delle parole «e dei titoli depositati» con la parola «depositate». Era chiaro che in tal modo volevo eliminare la possibilità della certificazione mediante il rilascio di copie dei titoli perchè a me sembra che il conservatore dei registri immobiliari non possa rilasciare copie dell'intero testo del titolo. Comprendo che nella certificazione si riporti la nota di trascrizione o di iscrizione, ma non il titolo.

Nonostante ciò, capisco che l'eventuale approvazione di questo mio emendamento porterebbe alla restituzione dell'intero disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e pertanto proprio per accelerare i lavori, proprio perchè l'esigenza di procedere ad una sollecita riforma delle conservatorie dei registri immobiliari, proprio per porre riparo ai ritardi, alle manchevolezze e alle carenze che oggi caratterizzano le conservatorie rinuncio anche all'emendamento presentato all'articolo 21. Spero che ciò possa servire ad accelerare i lavori di questa Commissione e possibilmente a portare a compimento l'esame del disegno di legge con le relative statuizioni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Filetti, e mi auguro che le disposizioni regolamentari preannunciate sul punto oggetto del suo ultimo emendamento possano giovare alla migliore comprensione del testo legislativo e allo sviluppo delle conseguenze pratiche connesse.

RUFFINO. Signor Presidente, il sopralluogo che abbiamo effettuato stamane presso il Centro della società ITALSIEL ci ha dato una concreta dimostrazione dell'efficacia del Centro e convince della opportunità di rivisitare in certa misura i nostri emendamenti.

Mi sono convinto che sia opportuno rinunciare all'emendamento che modifica l'articolo 2643 del Codice civile, con il quale proponevo che al numero 15, nella casistica degli atti soggetti a trascrizione, venissero anche inserite le convenzioni e gli atti unilaterali che comunque limitano l'ordinaria utilizzazione edificatoria dell'immobile ovvero che consentano, con l'asservimento di terreni, il rilascio della concessione edilizia. Infatti tale norma è stata recepita in una legge speciale e, come tale, soggetta alle eventuali volontà del legislatore e tutto ciò a prescindere dal fatto che potranno essere formulate altre leggi speciali che impongono di volta in volta l'obbligatorietà della trascrizione di atti o di convenzioni particolari. Mi pare tutto sommato opportuno ritirare l'emendamento.

Così mi pare di scarsa rilevanza l'emendamento presentato all'articolo 24 del disegno di legge e quindi mi sembrerebbe non opportuno insistere per la sua approvazione, atteso anche il modesto significato che esso ha. Lo stesso vale per l'emendamento all'articolo 13, relativo ai fabbricati comunque ultimati e non ancora censiti perchè dalla dizione attuale del provvedimento, così come è stato licenziato dalla Camera dei deputati, si può interpretare in senso estensivo - come del resto aveva chiarito nella sua pregevole replica il collega Di Lembo - anche questa categoria di atti.

Viceversa, debbo dire che avevo qualche perplessità e qualche riserva circa il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 8, che avevo anche proposto di sostituire con una dizione interamente nuova. La mia perplessità è superata per quanto attiene al terzo comma in cui si afferma che «è consentito reclamo alla Corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore», perchè l'articolo 739 - «Reclami delle parti» - con il combinato disposto dell'articolo 742-bis «Ambito di applicazione degli articoli precedenti» - del Codice di procedura civile impone che «Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti». Mantengo qualche riserva e qualche perplessità, e sarei disponibilissimo per le ampie informazioni che ci sono state fornite finora a rinunciare all'obbligo, che era previsto nel mio emendamento, da parte dei conservatori di annotare in caso di mancato reclamo la nullità della trascrizione fatta con riserva.

Gradirei che su questo punto o il relatore, o il rappresentante del Governo mi dessero qualche assicurazione sul fatto che il decreto interministeriale, che dovrà essere varato dal Ministro delle finanze di

concerto con il Ministro di grazia e giustizia, terrà conto di queste considerazioni.

In altri termini, non mi pare giusto che su alcuni temi penda in eterno la trascrizione con riserva, perchè vi è già una perdita di efficacia *ope legis*. Se non vi è un obbligo specifico di provvedere alla cancellazione i conservatori non vi provvedano; ma è opportuno che tale situazione trovi una sua legittimazione nel decreto interministeriale che dovrà entrare in vigore.

Pertanto - lo ripeto - dichiaro la mia disponibilità a ritirare l'emendamento ai commi terzo quarto e quinto dell'articolo 8 del disegno di legge n. 975 oggi al nostro esame a condizione che mi siano date precise assicurazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione della disponibilità manifestata dai colleghi Filetti e Ruffino, disponibilità che rivela un alto senso di responsabilità. Comunque, cessata la paura, posso dire con assoluta onestà che questo disegno di legge andrebbe in qualche modo perfezionato in alcuni punti. Solo la preoccupazione di una sua mancata approvazione ci fa propendere per il voto favorevole allo stesso testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, considerato che i perfezionamenti, in una valutazione di prevalenza, sono senz'altro meno importanti dell'entrata in vigore delle norme così come sono formulate.

Per quanto riguarda le preoccupazioni del collega Ruffino me ne faccio personalmente carico, giacchè sono preoccupazioni fondate. Proporrei al Governo che nel decreto interministeriale, visto che rientra nella sua competenza, potrebbe indicare che vi debba essere un registro dei reclami nel quale annotare la situazione di tutti gli atti registrati con riserva. Per cui nulla escluderebbe alla fine, all'atto del rilascio del certificato richiesto dalle parti, si apponessero anche con un timbro, per esempio, frasi del tipo «non si ha notizia del reclamo», ovvero «il reclamo non è stato presentato nei termini», oppure «il reclamo è stato presentato in codesta data», in maniera da rendere edotte le parti dello stato di questa trascrizione fatta con riserva.

Credo che non ci vorrebbe nemmeno molto tempo e non appesantirebbe il lavoro degli uffici considerato che le registrazioni con riserva sono molto poche, perchè i casi di contrasto tra utenti in generale e conservatorie - lo dimostra tutta la giurisprudenza passata - si riducono a poche decine negli ultimi quarant'anni.

Per cui - lo ripeto - le trascrizioni con riserva sarebbero poche. Quindi l'annotazione in un registro di questa trascrizione soggetta ad una condizione risolutiva che poi può scattare *ope legis* - così come giustamente affermava il senatore Ruffino - credo non appesantirebbe il lavoro degli uffici dei registri immobiliari e non modificherebbe o altererebbe il sistema di meccanizzazione che gli uffici prevedono.

A me pare che il Governo potrebbe prendere un impegno in tal senso, anche perchè ciò equivarrebbe non a modificare il sistema ma a fornire notizia certa e sicura alle parti che lo richiedessero.

Tutto questo non entrerebbe nella nota e nemmeno nel sistema computerizzato e meccanizzato, e neanche nella fase propria assegnata dal Codice civile alla trascrizione. Servirebbe solo - lo ripeto - a

rendere le parti edotte che un determinato fenomeno si è verificato o meno; non si è verificato per il decorso del tempo, perchè è *sub iudice* o perchè pendono altri ricorsi.

Credo che il Governo potrebbe prendere impegno nel prevedere un qualche cosa nel prossimo decreto interministeriale che dovrà contenere delle vere e proprie istruzioni all'Ufficio sul modo di comportarsi e in quale modo questo nuovo meccanismo dovrà inserirsi nel sistema del Codice civile.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevole colleghi, il relatore, senatore Di Lembo ha fatto rilevare nella sua relazione una presunta incongruenza nel prevedere una doppia pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi - mi soffermo su quelli che sono stati i rilievi mossi dal relatore al disegno di legge n. 975 oggi al nostro esame - dal momento che tale regime già risulta dagli atti dello Stato civile.

Va rilevato preliminarmente che l'indicazione richiesta nella nota di trascrizione del regime patrimoniale dei coniugi non rappresenta una nuova ed autonoma pubblicità del regime prescelto, ma vuole soltanto introdurre nei pubblici registri immobiliari un'informazione sul regime patrimoniale dei coniugi che, peraltro, si presuppone già prescelto e pubblicato nelle forme di legge.

Tant'è che detta indicazione deve trovare riscontro o in una dichiarazione resa nel titolo, o nella certificazione dell'ufficiale dello Stato civile consistente, come è noto, nell'estratto dell'atto di matrimonio.

L'esigenza di tale indicazione è stata avvertita da tutti gli operatori in quanto una volta introdotta non costringe il notaio o altro pubblico ufficiale ad indagare ogni volta che deve stipulare un atto con persone coniugate.

D'altronde già oggi nelle note viene specificato dai richiedenti se l'acquisto è fatto in comunione o in regime di separazione oppure se trattasi di bene personale.

La previsione legislativa vuole pertanto introdurre solo un elemento di maggior certezza in quanto il conservatore accetterà la indicazione del regime patrimoniale dei coniugi sulla nota solo quando essa è confortata da dichiarazione espressa delle parti o da certificazione dello Stato civile.

Per quanto concerne poi il rilievo del relatore in ordine alla indicazione delle persone che rappresentano le società semplici o le associazioni non riconosciute, giova far rilevare che detta indicazione è stata voluta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nell'intento di informare i terzi sulle persone che sono munite del potere di rappresentanza legale dal momento che, com'è noto, le società semplici e le associazioni non riconosciute sono sottratte a qualsiasi adempimento formale per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Allo scopo di ovviare a siffatta carenza formale la norma prevede l'esibizione dell'atto costitutivo.

Le generalità del legale rappresentante delle società semplici e delle associazioni non riconosciute incidono sull'impianto della pubbli-

cità immobiliare, in quanto nel sistema meccanografico, così come risulta dal secondo comma dell'articolo 20 del disegno di legge vengono introdotti esclusivamente i dati relativi alla ragione sociale e alla sede, così come richiesto per le società regolari.

Queste mi sembrano le doverose risposte che occorre dare all'ampia e dettagliata relazione del senatore Di Lembo.

Inoltre mi sembra che la discussione sugli emendamenti sia superata avendo sia il senatore Filetti sia il senatore Ruffino rinunciato a gran parte delle loro proposte; se non mi sbaglio, la limitazione sulla quale si chiedono dei chiarimenti è per quanto concerne la inefficacia della trascrizione e per quanto riguarda i provvedimenti da annotare.

Per quanto concerne, invece, la inefficacia della trascrizione eseguita con riserva, la diversa formulazione proposta dall'emendamento non innova in modo sostanziale la previsione già contenuta nell'attuale comma quarto dell'articolo 8. In esso, infatti, si prevede che la formalità perde ogni effetto quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente.

In tale ampia formulazione si sono volute ricomprendere le varie ipotesi possibili, e cioè che il ricorso non sia stato proposto entro il termine previsto, o che, se proposto, sia divenuto definitivo vuoi per mancanza di reclamo vuoi perchè il reclamo stesso è stato rigettato dalla Corte d'appello.

La modifica proposta non si discosta quindi da dette previsioni, per cui non mi sembra utile accogliere l'emendamento.

Per quanto riguarda i provvedimenti da annotare di cui al quarto comma dell'articolo 8 si ritiene che la formulazione attuale sia più completa in quanto si prevede, con formulazione più semplice e sintetica, l'annotazione da parte del conservatore del decreto del tribunale riconosciuto immediatamente esecutivo.

Non pare consigliabile introdurre l'annotazione, proposta dall'emendamento, della mancata notificazione del reclamo di cui al primo comma.

Ed invero in sede di discussione dinnanzi alla Camera dei deputati venne proposto un analogo emendamento, e già in quella occasione il Governo ebbe a manifestare il proprio avviso contrario, in quanto esso avrebbe imposto al conservatore di effettuare una valutazione in ordine all'utile e meno spirale del termine che necessariamente si sarebbe concretizzata in un giudizio su valutazioni estranee alle competenze del Conservatore.

A ciò giova aggiungere che l'eventuale previsione dell'annotazione in ordine alla mancata proposizione del reclamo entro il termine di cui al primo comma comporterebbe dei pericoli e delle incertezze nocive alla certezza che deve invece informare la pubblicità immobiliare.

Ritengo di avere risposto se non in maniera esauriente, certamente tecnica alle osservazioni e nell'esprimere l'auspicio che anche questo emendamento venga ritirato dal senatore Ruffino, mi auguro, a nome del Governo, che il disegno di legge al nostro esame venga rapidamente approvato dalla Commissione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Io credo che l'ufficio dovrebbe essere messo in condizione di dare notizie a chi le richiede,

perchè nel momento in cui ci sono dei reclami la risposta possa essere chiara e non ambigua. Quindi tra le istruzioni che dovranno essere date mediante il decreto interministeriale, previsto dalla legge, nulla vieta si possa prevedere di includere un registro dei reclami che dia il quadro esatto alle parti richiedenti della situazione in cui versano queste trascrizioni.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo proposito vorrei sottolineare che il Conservatore deve annotare soltanto degli atti o dei documenti e, pertanto, se gli si dovesse imporre l'obbligo di una annotazione in negativo (e cioè la mancata proposizione di tempestivo reclamo), mancherebbe il titolo per l'annotazione. A ciò si aggiunga che il sistema darebbe luogo a grosse incertezze in quanto il Conservatore potrebbe non essere in grado di sapere con sicurezza (specie nei grossi uffici) se il reclamo sia stato o meno proposto tempestivamente, perchè mancherebbe una possibilità immediata di controllo.

RUFFINO. Mi spiace dover ritornare su tale questione, ma mi auguravo e mi auguro ancora che il Governo dia una risposta puntuale ed esauriente al mio quesito, altrimenti mi vedrei costretto ad assumere una posizione diversa ed a chiedere la votazione del mio emendamento. Preciso: condivido le osservazioni del sottosegretario Cioce secondo il quale dobbiamo acquisire in questo settore il massimo di certezza, ma direi che la quintessenza dell'incertezza è la trascrizione con riserva che perde efficacia ed effetto *ope legis* ma a seguito della quale, se non se ne prevede la cancellazione, il cittadino utente dei registri immobiliari si trova a dover vedere, vita natural durante, un determinato bene immobile trascritto con una riserva.

Allora, la perdita di efficacia *ope legis* comporta per un cittadino la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di cancellazione della trascrizione con riserva. Questo adempimento che imponiamo al cittadino mi sembra sommamente ingiusto.

Ringrazio il relatore che ha accolto ed addirittura esteso la mia proposta di emendamento. Collega Di Lembo, non pretendo che si tenga un registro dei reclami: sarebbe addirittura più di quanto chiedo. Ma chiedo che - decorso un certo periodo, sia cura dei Conservatori procedere alle cancellazioni delle trascrizioni fatte con riserva (anche perchè non va dimenticato che il reclamo va notificato al Conservatore a pena di improcedibilità) -.

Nella visita di stamattina si obiettava l'eventuale responsabilità del Conservatore di apporre una notazione in negativo. Mi si faceva osservare che i Conservatori non possono sostituirsi al magistrato. Li si sostituisce, però, perchè quando si dice che la trascrizione perde efficacia *ope legis*, automaticamente si dispone che la trascrizione fatta con riserva non sia più efficace.

Allora chiedo al Governo che si stabilisca che, una volta effettuata la trascrizione con riserva, se è decorso il termine di novanta giorni senza che sia pervenuto alla conservatoria dei registri immobiliari il reclamo avverso la trascrizione con riserva, il Conservatore ha il dovere di procedere alla cancellazione di tale trascrizione, così come si procede



di fronte al reclamo rigettato o alla non proposizione del reclamo dinnanzi alla Corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni.

Mi sembra si tratti di una richiesta legittima che va incontro all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, cui faceva riferimento giustamente il sottosegretario Cioce. In caso contrario sarei costretto a mantenere il mio emendamento, signor Presidente, in quanto lo ritengo un elemento di chiarezza della cui necessità mi hanno convinto anche gli interventi dei colleghi.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene di poter accogliere il suggerimento del senatore Ruffino.

RUFFINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Resta chiarito dunque che le norme del decreto interministeriale dovranno contenere delle direttive particolari in modo che possa constare tempestivamente la mancata proposizione di reclamo nei termini di legge.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### TITOLO I

#### MODIFICHE AL LIBRO SESTO DEL CODICE CIVILE ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

##### Art. 1.

L'articolo 2659 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2659. - (*Nota di trascrizione*). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni e cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

«1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto».

**È approvato.**

#### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale».

BATTELLO. A proposito di questo articolo ho bisogno di un chiarimento che mi sembra reso necessario dalla discordanza che esiste, nella terminologia, tra l'articolo 3 e l'articolo 10.

Una delle novità di questa normativa è l'introduzione di una distinzione tra la presentazione del titolo e l'accettazione del medesimo; ciò al fine di dar modo al conservatore di verificare la regolarità della nota all'atto della presentazione. Quindi, nell'articolo 10 si modifica il previgente testo, sostituendo alla parola «consegna» la parola «presentazione», nonchè introducendo all'ultimo comma la nuova parola «accettazione». In relazione a questa distinzione si specifica anche una distinzione tra numero d'ordine e numero di presentazione, sempre nell'articolo 10.

Nell'articolo 3, invece, continua ad esistere la vecchia terminologia nelle parole «consegna» e «numero d'ordine». Ora, se per il «numero d'ordine» si potrebbe realizzare un coordinamento concettuale, credo che per la «consegna» il dato sia consistente.

PRESIDENTE. Mi sembra che la «consegna» abbracci sia il momento della presentazione sia quello dell'accettazione.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Non credo che questa diversità lessicale darà luogo a problemi. Questo famoso registro

generale è il nuovo modello 60, ora anche modello 62. Allora veniva annotato a mano e quindi si usava il termine «consegna». Ora invece si usa il termine «presentazione» probabilmente perchè l'iscrizione del numero d'ordine avviene automaticamente.

Mi sembra che la presentazione non sia intesa in questo caso come concettualmente diversa dalla consegna.

RUFFINO. Credo si possa concordare su questa interpretazione data dal Presidente e dal relatore.

BATTELLO. Quindi nell'espressione «consegna» si deve intendere la presentazione più l'accettazione.

PRESIDENTE. Rimane agli atti questa interpretazione data dalla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge».

**È approvato.**

#### Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile, e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7)».

**È approvato.**

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 113-bis. – Il conservatore nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte

può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata».

**È approvato.**

#### Art. 7.

Dopo l'articolo 2674 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2674-bis. - (*Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione*). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria».

**È approvato.**

#### Art. 8.

Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto».

**È approvato.**

#### Art. 9.

L'articolo 2677 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2677. - (*Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione*). - Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di

iscrizione fuorchè nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico».

**È approvato.**

#### Art. 10.

L'articolo 2678 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2678. - (*Registro generale*). - Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perchè sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione».

**È approvato.**

#### Art. 11.

L'articolo 2679 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2679. - (*Altri registri da tenersi dal conservatore*). - Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

- 1) per le trascrizioni;
- 2) per le iscrizioni;
- 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge».

**È approvato.**

#### Art. 12.

L'articolo 2680 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2680. - (*Tenuta del registro generale d'ordine*). - Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere

approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine».

**È approvato.**

#### Art. 13.

L'articolo 2826 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2826. - (*Indicazione dell'immobile ipotecato*). - Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono».

**È approvato.**

#### Art. 14.

L'articolo 2839 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2839. - (*Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca*). - Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826».

**È approvato.**

#### Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione».

**È approvato.**

### TITOLO II

#### NORME DI SERVIZIO IPOTECARIO

#### Art. 16.

I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Le procedure, i sistemi e i tempi di attuazione saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze ed il Ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli. Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota in doppio originale di cui al primo comma dell'articolo 2659 del codice civile, la presentazione di una nota redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota e della certificazione di avvenuta esecuzione della formalità.

Con lo stesso o con successivo decreto interministeriale viene stabilita per ciascuna conservatoria la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.

**È approvato.**

#### Art. 17.

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia.

Apposita nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione.

Eventuali condizioni o patti di natura reale menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

È ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedano.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione, nonchè le domande di certificati ipotecari.

**È approvato.**

#### Art. 18.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 2674 del codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

**È approvato.**

#### Art. 19.

Il Conservatore, oltre ai registri di cui agli articoli 2678 e 2679 del codice civile, deve tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16.

Le annotazioni previste dalla legge sono eseguite in calce alle note originali di cui all'articolo 2664 del codice civile mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione.

**È approvato.**

#### Art. 20.

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria.



La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.

La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.

Per le formalità non ancora registrate è consentita l'ispezione sulle note presentate.

Il richiedente può in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.

Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potrà autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalità e le caratteristiche tecniche.

**È approvato.**

#### Art. 21.

Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni e per ogni copia delle medesime formalità, delle note originali, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta, compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.

È fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.

Ove la parte lo richieda il conservatore deve rilasciare, in base ad un'unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

**È approvato.**

#### Art. 22.

I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'elenco cronologico e le copie delle relative formalità.

È consentito chiedere copia di singole note originali.

Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge.

Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.

**È approvato.**

## Art. 23.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine.

**È approvato.**

## Art. 24.

Nelle conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11.

**È approvato.**

## Art. 25.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia; sotto ogni altro riguardo essi dipendono dal Ministero delle finanze.

**È approvato.**

## Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

**È approvato.**

## Art. 27.

Sino all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'ultimo comma dell'articolo 16, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 19.

Le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, in relazione a formalità eseguite fino a tutto il giorno precedente l'attivazione del servizio meccanografico, si effettuano secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## Art. 28.

Nelle conservatorie e negli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata effettuata la riproduzione delle note relative alle formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione e di annotazione previste dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.

**È approvato.**

## TITOLO III

## NORME FINALI

## Art. 29.

Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.

**È approvato.**

## Art. 30.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2669 ed il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

**È approvato.**

## Art. 31.

La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, anche se deve rilevare (in parte riecheggiando omologhe osservazioni fatte da colleghi di partito in Commissione giustizia alla Camera dei deputati, in parte con rilievi nuovi) che questa legge «buona» presenta ancora alcuni aspetti di scoordinamento che andranno quanto prima superati.

Ci sono degli scoordinamenti di carattere tecnico in riferimento alla previgente normativa; mi riferisco soprattutto al difettoso coordinamento di alcune di queste norme (segnatamente, l'articolo 6 e l'articolo 21) con il titolo settimo: «Norme di servizio ipotecario» della legge del 25 giugno 1943, n. 540.

Permane poi - e concludo - l'esigenza più generale di coordinamento, tendenzialmente sempre più stretto, tra il regime dei registri immobiliari e il sistema catastale, esigenza che è particolarmente avvertita anche in riferimento al fatto che in una parte abbastanza estesa della nostra Repubblica (la regione Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e Bolzano e parte della provincia di Belluno) vige un sistema tavolare che, in qualche modo, deve essere ancor più coordinato col regime di diritto comune disciplinato dal codice civile.

RUFFINO. Onorevole Presidente, intervengo non tanto per esprimere dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo della Democrazia cristiana (dichiarazione di voto che è implicita nel nostro atteggiamento dopo le assicurazioni che il rappresentante del Governo ci ha fatto in ordine alle direttive che verranno impartite nella applicazione concreta di questa legge) quanto per esprimere un vivissimo apprezzamento al Ministero di grazia e giustizia e a quello delle Finanze per la realizzazione del centro di automazione dati che dovrà certamente sveltire procedure un tempo molto lente e macchinose, e che dovrà dare certezza nei rapporti delle trascrizioni a favore e contro sia dei soggetti sia degli immobili.

Attraverso la visita che noi questa mattina abbiamo fatto ci è stato dimostrato che veramente qualcosa funziona, in questo nostro paese e che il centro di elaborazione dati per la tenuta dei registri immobiliari segna un significativo passo in avanti nel settore delle conservatorie dei registri immobiliari.

FILETTI. Onorevole Presidente, l'attuale situazione di grave disservizio delle conservatorie dei registri immobiliari mi induce a non insistere sugli emendamenti da me presentati a nome della mia parte politica.

È da osservare che il disegno di legge in votazione non innova circa il sistema in atto vigente e cioè a dire il sistema che non si fonda sul titolo, ma sulla nota di iscrizione o di trascrizione.

Forse la proposta di includere nella nota la confinazione avrebbe potuto essere accolta in quanto sarebbe servita a meglio individuare il bene sul quale verranno ad essere annotate le iscrizioni e le trascrizioni.

Dalla indagine cui abbiamo assistito stamane ho riportato però il convincimento che la indicazione della confinazione potrebbe essere (lo dico al condizionale e vedremo cosa avverrà poi nella pratica attuazione) superflua, ed è per questo motivo che io non ho insistito sui primi due emendamenti da me proposti.

Circa il terzo emendamento, e cioè a dire quello riguardante la possibilità conferita al conservatore dei registri immobiliari di rilasciare copia del titolo presentato in occasione della produzione della nota, forse avrebbe potuto essere depennata questa facoltà, demandandone il

potere al notaio che appronta il titolo, oppure all'ufficio giudiziario, ad esempio nel caso di un decreto ingiuntivo, che emetta il titolo stesso.

Ritengo che, in ogni caso, di questa facoltà il conservatore dei registri immobiliari se ne possa servire quando vi sia una specifica richiesta, soltanto per il caso di una eventuale comparazione di conformità tra il titolo presentato in copia e l'originale del titolo stesso; forse in questo caso potrebbe essere opportuno il rilascio di copie del titolo: non ne vedo l'opportunità e la convenienza negli altri casi.

Comunque, fatte queste osservazioni, confermo il voto favorevole della mia parte politica al disegno di legge al nostro esame, con la speranza e, vorrei dire, con la certezza che le norme che stiamo per approvare saranno attuate celermente, senza ulteriori ritardi ed entro il termine previsto dalla *vacatio legis* di 180 giorni.

**PRESIDENTE.** Anche io, prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, desidero associarmi allo spirito con cui i senatori della Commissione giustizia hanno esaminato questo disegno di legge in indipendenza degli esami che ne erano stati fatti precedentemente dal Governo e dalla Camera dei deputati e con l'apporto originale che si è sviluppato fino a questa mattina.

Ringrazio i colleghi per la rapidità con cui hanno preso in esame un complesso di norme che, specie in alcune parti, è così fortemente innovatore e così tecnicamente ricco.

Anch'io ritengo che si sarebbe potuto avere un migliore coordinamento, ma condivido l'orientamento prescelto che esprime comprensione per le esigenze degli Uffici e soprattutto per quelle degli utenti, anche in relazione alla enorme mole di arretrato della quale ci è stata data notizia questa mattina. Ciò ha fatto prevalere, sull'opportunità di un'ulteriore messa a punto di alcune parti del disegno di legge n. 975, l'esigenza di dar corso a un'innovazione che non solo è auspicata da tutti gli interessati, ma che era stata in parte già iniziata nella scorsa legislatura. Questo spiega la nostra comprensione per le ragioni di urgenza prospettateci dal Governo, dal relatore - a cui va un ringraziamento del tutto particolare -, dagli organizzatori di questi complessi e articolati servizi e, in definitiva, anche dagli utenti della pubblicità immobiliare.

Detto questo, poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO